

**REGOLAMENTO (CE) N. 491/98 DELLA COMMISSIONE  
del 27 febbraio 1998**

**che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel febbraio 1998 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1926/96 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 995/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 260/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, considerando che all'articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 995/97 sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia, nonché di prodotti trasformati originari della Lettonia che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998; che non sono stati chiesti

titoli d'importazione per le carni bovine e i prodotti trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 non è stata presentata alcuna domanda di titolo d'importazione nel quadro dei contingenti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 995/97.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1998.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42.